



REPUBBLICA ITALIANA

N. 184/12 Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 602 Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia- ANNO 2010

na in sede giurisdizionale ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso in appello n. 602/2010 proposto da

BORDINO LINA,

rappresentata e difesa dall'avv. Ignazio Cucchiara, elettivamente domiciliato in Palermo, via Oberdan n. 5, presso lo studio dell'avv. Leonardo Cucchiara;

c o n t r o

il COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO, in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio;

e nei confronti di

- CANTAVENERA MARIA ANGELA LILIANA, non costituita in giudizio;

- ARCADIPANE PLACIDA, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Scopelliti ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Generale Domenico Chinnici, n. 14, presso l'avv. Angelo Incardona (studio Rizzuto);

per l'annullamento

della sentenza del TAR per la Sicilia - sede di Palermo, sez. I. - n. 431/2009 del 3 marzo 2009;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'avv. F. Scopelliti per Arcadipane Placida;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore il Consigliere Giuseppe Mineo;

Uditi, altresì, alla pubblica udienza del 13 ottobre 2010 l'avv. E. Nigra, su delega dell'avv. I. Cucchiara, per Bordino Lina e l'avv. F. Scopelliti per Arcadipane Placida;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

Viene trattato l'appello avverso la sentenza citata in epigrafe, con la quale il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso indicato in epigrafe e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale, proposto dalla signora Arcadipane Placida, per l'annullamento dei seguenti atti:

- 1) il Bando di concorso pubblicato nella GURS n. 15 del 16.11.2001, serie speciale concorsi, nella parte in cui prevede quale requisito di ammissione al concorso il diploma di scuola media secondaria superiore e non lo specifico diploma di ragioniere;
- 2) il verbale n. 4 del 23.11.2002 di approvazione della graduatoria e di nomina delle contro interessate;
- 3) tutti gli atti presupposti e conseguenti ai citati provvedimenti impugnati

Con il presente ricorso, l'odierna appellante signora Lina Bordino ha impugnato la decisione del giudice di prime cure, denunciando la mancata esclusione delle contro interessate per mancanza di titoli di studio, e, in via subordinata, la mancata esclusione della candida-

ta Cantavenera per mancanza del requisito dell'acquisita professionalità a seguito di incarichi formali.

La controinteressata signora Arcadipane Placida resiste con memoria di costituzione ed appello incidentale.

DIRITTO

L'appello va respinto per le ragioni che qui di seguito si deducano.

Circa la dedotta illegittimità del requisito, previsto dal bando, del titolo di studio di licenza di scuola media superiore (in luogo del diploma di ragioniere), il Giudice di prime cure, nel rigettare il motivo di ricorso, si è ispirato alla regola per la quale sull'individuazione del titolo di studio richiesto quale requisito indispensabile di partecipazione alle procedure concorsuali *“la pubblica amministrazione, com'è giusto e ragionevole che sia, gode di un'ampia discrezionalità, che, pur non sfuggendo al sindacato di legittimità può essere concretamente apprezzata soltanto se trasmodi in irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità manifesta (Cons. Stato, V, n. 6041/2005)”*.

Nella specie, la scelta dell'Amministrazione appellata non appare né arbitraria né irragionevole – in considerazione sia del fatto che non sussiste, nel nostro ordinamento di studi, alcuna relazione tra il tipo di laurea che può essere richiesta per accedere alle professioni dell'Area finanziaria contabile, ed il diploma di ragioniere come esclusivo tipo di diploma necessario per poter accedere ai corsi di laurea in oggetto: sicché, ciò che non è reputato, in generale, necessario per conseguire questo tipo di laurea, non può *a fortiori* reputarsi ne-

cessario per partecipare ad un concorso interno per soli titoli, nel quale, come opportunamente ha messo in rilievo il Giudice di prime cure, la maturazione di una “specificità professionalità” “è rimessa soprattutto alla valutazione dei singoli incarichi / servizi svolti dai candidati ...”.

Per le ragioni sopra esposte, dunque, la censura, relativa alla mancata esclusione delle contro interessate per mancanza di titoli di studio, va respinta.

Neppure merita di essere accolto il secondo motivo di censura, con il quale si denuncia la mancata esclusione della candidata Cantavenera per mancanza del requisito dell’acquisita professionalità a seguito di incarichi formali. A tal fine, secondo l’odierna appellante, la candidata avrebbe esercitato il solo incarico (attribuitole con delibera di G.M. n. 341/1993) di sostituzione “*in caso di assenza o impedimento*” del ragioniere capo al solo fine della “*firma degli atti contabili (mandati, riversali ecc.) del Comune*”.

Al riguardo, osserva il Collegio che non c’è alcuna prova a sostegno del predetto assunto, né è dato comprendere da cosa l’appellante trae questa conclusione per così dire “minimalista” circa la portata dei compiti affidati, ed esercitati, dalla contro interessata Cantavenera quale sostituta del ragioniere capo (per circa “due mesi all’anno” come sottolinea la stessa appellante!).

Pertanto, anche questa censura non merita accoglimento.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluyente ed irrile-

vante ai fini della presente decisione.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare tra parti le spese del grado di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo respinge

Compensa tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 13 ottobre 2010, con l'intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Filoreto D'Agostino, Guido Salemi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, estensore, componenti.

F.to Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

F.to Giuseppe Mineo, Estensore

Depositata in Segreteria

13 febbraio 2012